COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

Regolamento per l'iscrizione al Registro e la partecipazione delle libere forme associative alla Consulta delle Associazioni.

Approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 10.11.2003

Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale, i rapporti tra il Comune e le libere forme associative al fine di promuovere e valorizzare le libere forme di aggregazione sociale e di agevolare, per il loro tramite, la partecipazione del cittadino alla vita dell'Ente locale.
- 2) Il regolamento disciplina altresì i rapporti tra il Comune e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.).

Art. 2 (Definizione dell'Associazione)

- 1) Con il termine "Associazione " si intende ogni libera forma aggregativa, costituita con atto pubblico o scrittura privata che assume, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo.
- 2) Ai fini del presente regolamento può definirsi Associazione solo quella le cui finalità, riconosciute nell'atto costitutivo o dallo Statuto, non siano lucrative e non siano rivolte a tutelare e promuovere esclusivamente gli interessi dei soci.
- 3) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma sono compresi gli organismi di volontariato sociale, ufficialmente costituiti, nonché i comitati, le realtà confessionali locali e gli organismi a carattere propositivo e/o consultivo che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo sociale, ivi comprese quelle mirate a far valere i principi delle " pari opportunità". Sono altresì comprese le Associazioni non riconosciute e i Comitati che propongono iniziative ed attività ricreative, socio-culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente.

Art. 3 (Associazioni non lucrative di utilità sociale -o.n.l.u.s.-)

- 1) Le Associazioni, i Comitati e le Fondazioni strutturati come o.n.l.u.s. sono riconosciuti ai fini del presente regolamento per le attività sociali, assistenziali, ricreative, sportive e culturali previste nei relativi statuti o atto costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
- 2) Le o.n.l.u.s. devono comunque essere costituite ed operare secondo quanto stabilito e prescritto dagli artt. 10 e seguenti del D. Leg.vo n. 460/1997.

Art. 4 (Registro delle Associazioni)

1) Per le finalità di cui all' art. 11 dello Statuto comunale è istituito un registro denominato "Registro delle Associazioni, che ha la funzione di identificare tutti gli organismi associativi, aventi sede legale e operativa nel territorio comunale (nel senso che vi svolgano la loro attività) e che facciano espressa richiesta di essere registrate. In particolare si fa riferimento alle libere forme associative iscritte ai registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato, alle cooperative sociali iscritte al Registro Prefettizio secondo la normativa vigente, alle altre forme associative e alle realtà confessionali locali che, pur non essendo iscritte al Registro Regionale o Prefettizio, abbiano almeno due anni di attività documentata.

Sono tenute alla registrazione tutte le Associazioni di cui al comma precedente che vogliono collaborare con il Comune per il perseguimento degli interessi pubblici, o che intendono promuovere la propria attività di rilevanza sociale accedendo agli incentivi previsti dal regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

Le attività svolte da Associazioni con modalità continuative e comunque aventi valenza sociale o pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti eventualmente mediante stipula di apposita convenzione.

2) Il Registro è articolato in **sette** sezioni. Gli organismi associativi che chiedono di essere iscritti al Registro comunale devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti al successivo articolo e devono comunque svolgere la loro attività in uno dei seguenti ambiti di intervento:

assistenza sociale e socio sanitaria;

diritti civili, solidarietà internazionale e beneficenza;

economia e lavoro;

educazione, formazione e cultura;

sport e tempo libero;

tutela ambientale e protezione civile;

combattentistica e d' Arma.

- 3) In ciascuna delle sette sezioni, a fianco di ciascun organismo iscritto, sono riportati i seguenti elementi ricognitivi:
 - numero d'ordine e data di iscrizione;
 - tipo, struttura dell'organismo iscritto;
 - estremi dell'atto costitutivo, statuto e relativa registrazione o autenticazione;
 - tipologia dell'attività svolta;
 - eventuale iscrizione nell'anagrafe delle o.n.l.u.s..
- 4) Il Registro delle Associazioni ha validità TRIENNALE. La scadenza della validità dell'iscrizione verrà comunicata agli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza del terzo anno.

Art. 5 (requisiti per l'iscrizione al Registro)

- 1) Ciascun organismo che chiede l'iscrizione al Registro deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - essere costituito giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia ossia mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata o registrata;
 - non perseguire scopi di lucro o finalità che avvantaggino soltanto i soci;
 - avere sede nel territorio del Comune e svolgere attività anche nel territorio comunale da almeno 1 anno;
 - svolgere le attività statutarie anche parzialmente nel territorio del Comune anche se la sede legale sia fissata in altro Comune;
 - svolgere almeno una delle attività previste al comma 3 del precedente articolo:
 - le o.n.l.u.s. devono dimostrare l'iscrizione nell'apposita anagrafe ai sensi dell'art. 11 del D.Leg.vo 460/1997.
- 2) Non possono essere iscritti all'Albo gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile, i Sindacati, i Partiti, le Organizzazioni di categoria.

Art.-6 (adempimenti e modalità per l'iscrizione all'Albo)

1)Una volta l'anno, entro il 31 Dicembre, verrà adottato il provvedimento di iscrizione dei soggetti interessati che avranno presentato regolare richiesta al Sindaco, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente qui in allegato, entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento. L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia autenticata dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, formalizzata per la costituzione dell'Associazione:
- copia autentica dello statuto;
- copia dei documenti atti a provare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo;
- relazione sull'attività che si intende svolgere.

Le Associazioni che sono emanazione di Associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale, dovranno produrre copia dei documenti identificativi indicati ai precedenti commi riferentisi all'Associazione cui aderiscono o di cui sono emanazione.

Dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza dovrà essere data comunicazione al legale rappresentante dell'Associazione entro 30 giorni, motivando congruamente le cause dell'eventuale rigetto.

E' prevista la cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata della condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2)La richiesta di iscrizione al Registro per l'anno 2004 andrà presentata entro il 31 Dicembre 2003.

Art.-7 (Consulta delle Associazioni)

- 1) Nell'esplicazione dell'attività amministrativa che riguarda le Associazioni regolarmente iscritte al Registro, il Comune può attivare forme di consultazione per l'acquisizione di pareri su specifici problemi, sentendo l'organismo di cui al successivo comma;
- 2) Per le finalità suespresse ed in tutti i casi in cui è prevista o richiesta la consultazione delle Associazioni è costituito un organismo denominato "Consulta delle Associazioni ", costituito dai presidenti pro tempore delle medesime o da un rappresentante da essi delegato.
- 3) La Consulta delle Associazioni verrà convocata a seguito di richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia ogniqualvolta l'Amministrazione avverta la necessità o l'opportunità di acquisire pareri su materie che interessano le Associazioni. La convocazione della Consulta potrà altresì essere richiesta da almeno un quinto degli iscritti all'Albo delle Associazioni.
- 4) Il Presidente della Consulta viene eletto, con scrutinio segreto, nella sua prima seduta che sarà presieduta dal Sindaco.
- 5) Le richieste di convocazione della Consulta vengono rivolte al Presidente della Consulta stessa che dovrà diramare tempestivamente l'invito di convocazione a tutti gli interessati.
- 6) La Consulta delle Associazioni dovrà tenere almeno due sedute all'anno.
- 7) Alle sedute della Consulta partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori referenti per gli ambiti d'interesse rappresentati dalle Associazioni iscritte all'Albo. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
- 8) Per la peculiarità degli argomenti trattati potranno essere previste sedute della Consulta specificatamente per sezione tematica; esse saranno convocate e presiedute dall'Assessore competente. Per tali assemblee valgono le stesse norme previste per la Consulta.

Art.-8 (Proposte da parte delle Associazioni e altre forme di partecipazione)

- 1) La Consulta delle Associazioni potrà formulare, in ordine alle materie che interessano le Associazioni stesse, proposte e suggerimenti da sottoporre all'Amministrazione Comunale che ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (su richiesta dovranno essere verbalizzate in sintesi le espressioni di voto).
- 2) La partecipazione delle singole Associazioni al procedimento amministrativo sottostà al regolamento che disciplina i procedimenti amministrativi e i diritti di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art.-9 (Competenze burocratiche)

1) La competenza a curare gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del Registro delle Associazioni è demandata al settore dei Servizi Sociali nel

- presupposto che tale settore tratta le materie corrispondenti alla finalità delle Associazioni stesse.
- 2) Copia dell'Albo delle Associazioni sarà tenuta presso la Segreteria Comunale.
- 3) Il presente regolamento ha efficacia con l'esecutività del provvedimento amministrativo d'adozione.

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Registro comunale delle Associazioni.

	S	
Il/La sottoscritto/a		
nato a		il
residente a		in via
in qualità di legale	rappresentante	
	 Gruppo Comitato ecc. 	
con sede in		via
Comunale nel pointervento	erseguimento degli in	a.l.u.s., al fine di collaborare con l'Amministrazione teressi pubblici relativi al seguente settore di approvato dal C.C. con delibera n. 59 del 10.11.2003
,		CHIEDE
A tal fine dichiara of svolge l conformi al - non pers - ha sede attività	che l'Associazione, Come seguenti attività le finalità previste nell'a segue scopi di lucro o fine nel territorio comunale (oppure – svolge l'attivune, anche se la sede leg copia autenticata de registrata; copia autenticata delle relazione dell'attività	tto costitutivo/statuto che rimette in copia; nalità che avvantaggino soltanto i soci; e sin dale vi svolge la propria vità e le finalità statutarie parzialmente nel territorio gale è fissata nel Comune di) ll'atto costitutivo pubblico o di scrittura privata o statuto;
uogo e data		

6

Firma